



Il Prefetto di Torino

PER COPIA CONFORME

N. 10232/2022/Area I

Premesso:

- che, con ordinanza n. Prot. n. 7898/2022 del 12 agosto 2022 sono stati disposti, per la stagione calcistica in corso, divieti di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e di ogni tipo di bevanda in contenitori idonei all'offesa dalla persona all'interno dell'impianto sportivo e nella zona circostante l'Allianz Stadium di Torino in concomitanza con lo svolgimento delle gare;
- che mercoledì 5 ottobre 2022, alle ore 21.00 si disputerà all'Allianz Stadium l'incontro di calcio Juventus FC – Moadon Kaduregel Maccabi Haifa valevole per il torneo UEFA Champions League 2022-2023;
- che, per la circostanza è previsto l'arrivo di circa 3.000 tifosi ospiti, che giungeranno a Torino diverse ore prima dell'incontro e si intratterranno presso locali pubblici cittadini ed in particolare in quelli siti nei pressi del meeting point loro riservato presso i Giardini Reali;

Considerato:

- che, in tale occasione, il consumo di notevoli quantità di bevande alcoliche e superalcoliche, alterando i freni inibitori, può facilitare la commissione di atti di violenza e turbative dell'ordine pubblico non solo durante lo svolgimento dell'incontro, ma anche nel corso della permanenza della tifoseria ospite nella città dove lo stesso avrà luogo;
- che, la vendita di bevande in contenitori idonei all'offesa della persona può favorire l'uso degli stessi come corpi contundenti, anche con pregiudizio per l'incolumità pubblica derivante dall'abbandono di tali contenitori vuoti e spesso infranti;

Ritenuto che quanto precede può determinare un concreto e reale pregiudizio per la sicurezza e l'ordine pubblico;

Vista la nota del Questore di Torino n. A.4/22.Gab. in data 3 ottobre 2022 con la quale, per esigenze di ordine pubblico, si richiede di estendere l'applicazione dei divieti già previsti dalla sopra citata ordinanza, nonché di vietare la somministrazione e vendita per asporto di alcolici e di bevande in contenitori idonei all'offesa in un'area del centro cittadino;

Ritenuto di concordare con quanto proposto dal Questore di Torino;





Il Prefetto di Torino

Ravvisata, pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione della competizione sportiva in questione;

Visto l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773;

ORDINA

Dalle ore 8.00 di mercoledì 5 ottobre 2022 sino alle ore 1.00 di giovedì 6 ottobre 2022 sono vietate la somministrazione e vendita per asporto, sia in forma fissa sia ambulante, di bevande alcoliche superiori a 5°, anche se servite in bicchieri di plastica o di cartone, nonché la vendita e la detenzione di qualsiasi altra bevanda in contenitori in vetro, lattine o altri contenitori comunque idonei all'offesa della persona, anche se vendute attraverso distributori automatici, nelle sottoelencate zone del centro cittadino:

- Parco pubblico dei Giardini Reali, tutto;
- Corso San Maurizio, nel tratto compreso tra Rondò Rivella e Via Rossini.

I divieti nelle sopra citate vie che delimitano l'area interessata sono disposti per entrambi i lati della carreggiata.

Il Sindaco di Torino è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 4 ottobre 2022



PER COPIA CONFORME

IL PREFETTO
(Ruberto)

FIRMATO

